

IL TRIBUNALE DI UDINE

2[^] sezione civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per l'omologazione di accordo di ristrutturazione di debiti ex art.182 bis LF e l'allegata documentazione, depositati in data 16/3/2021 dalla società

e pubblicato nel registro delle imprese in data 18/3/21;

visto il proprio decreto di data 1/4/2021 con cui si disponeva la convocazione in camera di consiglio, per l'udienza del 29/4/2021, della società debitrice nonché dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'INPS, quali creditori non aderenti in relazione a quanto prospettato dalla _____ circa l'asserita compatibilità dell'applicazione dell'art.3 bis D.lgs.462/1997 con l'art.182 bis LF nel senso che i debiti erariali (Euro 639.328) e previdenziali scaduti per i quali non siano ancora pervenuti gli avvisi bonari non debbano essere pagati tutti inderogabilmente entro 120 giorni dall'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, ma possano essere adempiuti facendo ricorso all'istituto della rateizzazione ex art.3 bis citato, con applicazione delle sanzioni ridotte al 10%;

visto il verbale dell'udienza del 29/4/21;

sentito il giudice relatore

sciolta la riserva

osserva.

Il ricorso ex art.182 bis LF proposto dalla società è inammissibile.

Al fine di offrire la doverosa motivazione a sostegno di tale conclusione occorre premettere, per una migliore intelligenza delle questioni che saranno di seguito trattate, che i profili di inammissibilità ritenuti ostativi dal Collegio all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione attengono al requisito di cui alla lett. a) del primo comma dell'art.182 bis LF (pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data), e alla relazione di attestazione in riferimento all'attuabilità del piano sotteso all'accordo.

Prendendo le mosse dai profili che attengono al requisito di cui alla citata lett.a), occorre evidenziare che, nella fattispecie, tra i creditori estranei all'accordo di ristrutturazione, figurano sia l'Erario sia l'INPS, nei confronti dei quali la società debitrice ha ritenuto di non dover ricorrere all'istituto disciplinato in modo specifico dall'art.182 ter LF, che prevede la c.d. "transazione fiscale", ossia una speciale normativa per il trattamento "complessivo" dei crediti tributari e contributivi in ambito concorsuale.

In particolare, nei confronti dell'Erario, il debito della società ammonta ad Euro 1.711.000 di cui una parte, pari ad Euro 998.216, ha già formato oggetto di rateizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in seguito all'accoglimento delle relative istanze già presentate dalla società debitrice.

Nei confronti dell'INPS, il debito scaduto ammonta ad Euro 347.000.

Pertanto, il debito tributario e contributivo scaduto, non oggetto di rateizzazione, ammonta a circa 1 milione di Euro.

Orbene, per tale parte del debito tributario e previdenziale scaduto per il quale non risultano ancora emessi i relativi avvisi bonari e cartelle –e che quindi non sono ancora suscettibili di domanda di rateizzazione ai sensi dell'art.3 bis D.lgs.462/1997- la società debitrice assume, in deroga al termine di cui alla lett. a) dell'art.182 bis LF, di essere facoltizzata ad onorarli, non entro 120 giorni dall'omologazione dell'accordo di

ristrutturazione, ma nel diverso termine **-non ancora noto-** che sarà stabilito al momento dell'eventuale accoglimento della domanda di rateizzazione.

Ciò sul presupposto di una presunta specialità della norma fiscale sulla rateizzazione di cui al citato art.3 bis rispetto alla disciplina concorsuale di cui agli art.182 bis e 182 ter LF.

Orbene, ritiene il Collegio che, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (vedi Cass.12064/2019), *“in sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge.”*

La disciplina approntata dalla legislazione speciale per la soluzione concorsuale della crisi di impresa dà la facoltà all'imprenditore di avvalersi, oltre del concordato preventivo, anche dell'accordo di ristrutturazione, stabilendo, per quanto qui interessa, l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto del termine (moratoria legale) di 120 giorni dall'omologazione per i debiti già scaduti a quella data.

La disciplina concorsuale, riguardo al debito tributario e contributivo, attribuisce, altresì, all'imprenditore la facoltà di avvalersi dell'altrettanto speciale disciplina dell'art.182 ter.

Sicchè, qualora l'imprenditore non si avvalga di tale ultimo procedimento finalizzato a stabilire il trattamento di tutto il monte dei debiti di natura tributaria e previdenziale e ciò nonostante presenti comunque un ricorso per l'omologazione di un accordo ex art.182 bis, l'Erario e gli Enti Previdenziali assumono, giocoforza, la veste di creditori estranei all'accordo di ristrutturazione e, in quanto tali, il piano sotteso all'accordo deve prevedere, a pena d'inammissibilità, l'integrale soddisfazione dei debiti scaduti nei loro confronti entro 120 giorni dall'omologazione.

Fermo restando che la **scadenza** del debito tributario e previdenziale costituisce il presupposto logico-giuridico della disciplina approntata dal legislatore per il recupero coattivo delle entrate tributarie e previdenziali nel cui ambito opera l'istituto della rateizzazione di cui al citato art.3 bis, risulta evidente che nella fattispecie non solo la società debitrice non assicura il pagamento del predetto debito scaduto entro 120 giorni dall'omologazione, ma omette del tutto di indicare un qualsivoglia termine entro il quale siffatti creditori estranei saranno soddisfatti, facendo leva sulle tempistiche recuperatorie degli uffici finanziari e previdenziali (invio avvisi bonari e cartelle), anzichè su una proposta di transazione fiscale ai sensi dell'art.182 ter.

Il che rende del tutto palese l'infondatezza della tesi della ricorrente che a fronte di un debito scaduto di circa 1 milione di Euro per il quale non è ancora iniziato il procedimento di recupero coattivo, chiede l'omologazione di un accordo di ristrutturazione che, oltre a non assicurare l'integrale pagamento di siffatti debiti nel termine di cui alla citata lett.a), omette di prevedere **quando** esso sarà integralmente onorato.

Si tratta di un chiaro ribaltamento degli oneri che gravano sul debitore che ancorchè abbia accumulato un consistente debito tributario e previdenziale pretende di ottenere, in luogo della proposta ai sensi dell'art.182 ter, l'omologazione di un accordo vincolante anche per l'Erario e l'INPS, quali creditori estranei, nonostante la mancata indicazione dei termini in cui il debito scaduto nei loro confronti sarà onorato, tanto meno nei 120 giorni stabiliti inderogabilmente dalla lett.a) dell'art.182 bis.

Del resto, l'integrale pagamento dei creditori estranei all'accordo di ristrutturazione nei termini inderogabilmente fissati dal legislatore concorsuale costituisce il contrappeso che consente al debitore di predisporre un piano "in autonomia" perché esso, diversamente dall'ipotesi del concordato preventivo, non viene sottoposto all'approvazione dei creditori.

Oltre a ciò, le scadenze per onorare i debiti nei confronti dei creditori estranei di cui alle lett. a) e b) costituiscono già di per sé un *favor* per la risoluzione della crisi perché con tali

disposizioni si introduce una moratoria in favore del debitore che altrimenti non sarebbe giustificata dalle ragioni creditorie che assistono i soggetti che non partecipano all'accordo.

Sicché resta escluso dal paradigma legale di cui all'art.182 bis LF l'accordo di ristrutturazione che non sia approntato per onorare i debiti nei confronti di **tutti** i creditori estranei nel rispetto dei termini -già di per sé prorogati a favore del debitore- previsti da tale disposizione.

Oltre a ciò, come evidenziato in esordio, l'accordo di ristrutturazione al vaglio del Tribunale si appalesa inammissibile per carenze dell'attestazione in relazione all'attuabilità del piano sotteso all'accordo stesso.

A tale proposito occorre evidenziare che il professionista, per espressa previsione normativa, deve attestare, oltre alla veridicità dei dati aziendali, anche **l'attuabilità** dell'accordo, ossia la sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento di tutti i creditori estranei nel rispetto dei termini prefissati dall'art.182 bis LF (ma anche dei creditori sopravvenuti e degli eventuali oneri fiscali).

A tal fine l'attestatore deve sviluppare una serie di previsioni prudenziali basate su criteri sensibili (le c.d. *sensitivity*), immaginando i peggiori scenari possibili.

L'accordo ex art. 182 bis LF è a tutti gli effetti una procedura concorsuale (vedi in tal senso Cass.9087/2018), per la quale è riconosciuto al Tribunale un penetrante potere di controllo nel merito dell'attestazione analogo a quello esercitato in sede di concordato preventivo.

In quest'ottica, il Tribunale può e deve valutare sia la correttezza delle argomentazioni svolte dal professionista attestatore a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano, sia la coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate (vedi Cass.SS.UU.1521/2013).

La valutazione sulla fattibilità operata dal professionista è fatta in funzione dei creditori e cioè allo scopo di informarli sulle probabilità di attuabilità dell'accordo; la

fattibilità del piano sotteso all'accordo va vagliata da chi, estraneo all'accordo, è chiamato a valutare la coerenza logica dell'iter argomentativo.

Nella cornice così delineata compete al tribunale di verificare, *ex ante*, che l'attestazione sia effettivamente funzionale allo scopo e cioè che *“sia redatta con modalità tale da apparire un documento facilmente intellegibile dal quale trarre il convincimento che la prognosi dell'esperto è, oppure no, attendibile.”*

Trattandosi, quindi, di un mezzo di informazione rivolto al ceto creditorio estraneo all'accordo sulla attuabilità del piano formulato dalla società in stato di crisi, il tribunale potrà disattendere l'attestazione formalmente positiva, quando essa in concreto contenga le motivazioni di un giudizio sfavorevole oppure si risolva in un'attestazione condizionata.

Alla luce di siffatte linee guida, ritiene il Tribunale che **l'assenza di offerte formali per l'acquisizione dei compendi immobiliari** da alienare sulla base del piano non consenta di fondare una **ragionevole previsione** di realizzo degli stessi ai valori indicati nel piano e nelle ipotesi di “stress test” nonché di rispetto per tali alienazioni del termine ultimo, ossia il 31/12/2021, oltre il quale la società non disporrebbe di risorse sufficienti per far fronte ai debiti, in larga parte fiscali, previsti per il 2021.

Tale difetto di ragionevolezza si traduce, nella fattispecie, in una carenza dell'attestazione nel senso che il giudizio prognostico sull'idoneità del piano di offrire le risorse per il pagamento dei creditori estranei risulta del tutto condizionato e meramente ipotetico in assenza di elementi convincenti sulla pretesa collocabilità degli immobili al valore assunto a piano e, soprattutto, sulla tempistica del loro realizzo, ipotizzata a settembre 2021 o, al più tardi, entro il 31 dicembre 2021.

Del resto, è convincimento del Collegio che il grado di certezza dell'attuabilità del piano è inversamente proporzionale ai tempi di realizzo dello stesso.

A questo proposito è bene ribadire che il professionista deve fondare la propria attestazione su riscontri oggettivi e non ipotetici.

Se si tratta di valutare un cespite di un certo valore, non sarà sufficiente una perizia di stima, ma occorrerà valutare che quel cespite è collocabile sul mercato perchè il mercato è in grado di assorbirlo ed anche i tempi sono fondamentali per la completezza della valutazione.

Proprio con riferimento alla tempistica di realizzo degli immobili, occorre rilevare che lo stesso professionista, pur considerandola una delle principali criticità del piano proposto per l'assenza di offerte, omette di sottoporre a vaglio critico i tempi di realizzo degli immobili ipotizzati nel piano, limitandosi ad accogliere in modo apodittico le previsioni di stima e , al contempo, a considerare negli stress test riduzioni di realizzo di tali immobili meramente ipotetiche, quali limiti "matematici" alla tenuta del piano sulla base delle risorse disponibili, piuttosto che offrire la spiegazione ragionata sul perché ritenga tali riduzioni concrete e più che probabili rispetto ai valori di collocazione sul mercato di tali cespiti nei tempi funzionali all'attuazione del piano stesso.

Si tratta, in sostanza, di una vera e propria lacuna attestativa rispetto ad un punto cruciale del piano proposto, che inficia in modo gravemente lesivo quel "consenso informato" del ceto creditorio che l'attestazione ha lo scopo precipuo di garantire, ossia il pagamento dei creditori estranei, tra cui l'Erario e l'INPS, nei termini di cui all'art.182 bis LF.

Tanto basta per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione proposto dalla società Croatto 1901 srl.

PQM

visto l'art.182 bis LF

dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Così deciso a Udine il 20/5/21